

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 E S.M.I. (ART. 12, L. N. 580/1993 E S.M.I.)**

Art. 1

Finalità dei controlli

La presente procedura definisce le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate al Commissario ad acta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. I controlli effettuati ai sensi del precedente comma sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

A tal fine, il responsabile del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, adotta i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 156/2011 ed ogni altro atto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 2

Tipologie di controlli

I controlli effettuati sono puntuali o a campione. Il Commissario ad acta effettua, inoltre, controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.

I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano eseguiti durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Commissario ad acta e viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Art. 3

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità con le disposizioni del D.M. n. 156/2011 e con l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet delle Camere di Commercio di Palermo e di Enna;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. oppure l'operatività nella circoscrizione territoriale delle province di Palermo o di Enna da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori o dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nella circoscrizione territoriale delle province di Palermo o di Enna da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- e) l'iscrizione o l'annotazione delle imprese, inserite negli elenchi, nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative;
- f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei relativi elenchi.

I controlli di cui alle lettere e), f) e g) sono effettuati utilizzando i documenti in formato foglio

elettronico consegnati a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 156/2011.

Ove nelle dichiarazioni di cui al comma precedente si riscontrino irregolarità sanabili, il Commissario ad acta ne informa l'organizzazione interessata per consentire alla medesima, entro il termine perentorio dei 10 giorni previsto al comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011, la regolarizzazione di quanto comunicato.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il Commissario ad acta dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.

È facoltà del Commissario ad acta determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

Parte dei controlli sono effettuati con l'ausilio materiale della società di informatica del sistema camerale, InfoCamere s.c.p.a.

Art. 4

Tempistica e pubblicità delle operazioni di controllo a campione

La data di avvio dei controlli a campione è successiva al termine fissato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.

Il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le operazioni di controllo a campione sono comunicati nell'apposita sezione del sito istituzionale delle Camere di Commercio di Palermo e di Enna ove è pubblicato l'avviso relativo all'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio.

Alle operazioni possono assistere esclusivamente i rappresentanti legali delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che partecipano alla procedure per il rinnovo del Consiglio. Tale facoltà non è delegabile.

Art. 5

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali

I controlli a campione, effettuati sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, riguardano le imprese elencate nell'allegato "B" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale.
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno un'intera quota associativa annuale nel biennio 2013-2014.

Il campione oggetto del controllo è estratto in base ai seguenti criteri:

1. la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite in ciascun elenco, con limite massimo pari a 30 imprese per organizzazione imprenditoriale;
2. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDOMIZE () per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND () per estrarre il campione.
3. Estratto il campione, il Commissario ad acta chiede all'organizzazione interessata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risultino

discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo delle imprese sottoposte a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata.

Art. 6

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori.

I controlli a campione, effettuati sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato "D" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto la regolare iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori.

Il campione casuale oggetto del controllo è estratto in base ai seguenti criteri:

1. la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, degli iscritti in ciascun elenco, con limite massimo di 30 iscritti per ciascuna organizzazione sindacale o associazione di consumatori;
2. l'individuazione delle iscritti inclusi nel campione, tramite estrazione del numero progressivo con cui figurano nell'elenco, avviene sulla base di un campionamento casuale semplice;
3. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDOMIZE () per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND () per estrarre il campione.

Estratto il campione, il Commissario ad acta chiede all'organizzazione interessata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora, a seguito del controllo a campione, risultino discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo degli iscritti sottoposta a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata.

Art. 7

Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

I controlli a campione sono effettuati anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011, per contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.

In applicazione della nota citata al punto precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

Art. 8

Controlli in caso di fondato dubbio

Resta salva la facoltà del Commissario ad acta di effettuare controlli ulteriori nel caso ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica la legislazione vigente in tema di controlli e di accesso agli atti.